II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 28 maggio 1999**

**che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio inossidabile originari della Slovenia e del Sudafrica**

*[notificata con il numero C(1999) 1383]*

(1999/353/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio [1], in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDURA

(1) Il 3 agosto 1998, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio inossidabile originari della Slovenia e del Sudafrica sarebbero oggetto di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(2) La denuncia è stata presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer), a nome di produttori comunitari che rappresentano una parte considerevole della produzione comunitaria totale dei prodotti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione (in appresso denominata «decisione di base»).

(3) La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(4) La Commissione ha pertanto avviato, previa consultazione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio inossidabile, attualmente classificabili ai codici NC 7219 21 10 e 7219 22 10, originari della Slovenia e del Sudafrica.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori, gli importatori e le associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari denunzianti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

### B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6) Eurofer ha ritirato ufficialmente la denuncia con una lettera alla Commissione in data 4 marzo 1999.

(7) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

[1] GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

[2] GU C 289 del 17.9.1998, pag. 12.

(8) La Commissione ha ritenuto opportuno chiudere il presente procedimento in quanto dall'inchiesta non erano emerse considerazioni contrarie relative all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni. Tuttavia, non è pervenuto alcun commento secondo il quale la chiusura del procedimento sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

(9) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio inossidabile, originari della Slovenia e del Sudafrica, deve essere chiuso senza istituire misure antidumping,

DECIDE:

*Articolo unico*

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio inossidabile, attualmente classificabili ai codici NC 7219 21 10 e 7219 22 10, originari della Slovenia e del Sudafrica.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*